

XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"

Via Colleponete, 30

03020 PICO (FR)

Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 542149 - 0776-1800180

C.F. 90014090600

email cmontanapico@libero.it

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore

n. 7 del 16.09.2021

OGGETTO: Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione del personale in convenzione del Comune di Falvaterra presso la Comunità montana "Monti Ausoni" Approvazione schema di convenzione

L'anno Duemilaventuno il giorno 16 del mese di settembre alle ore 13,25 e seguenti, presso la sede della XVI Comunità Montana di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, il Dr. Francesco Piccirilli, in qualità di Commissario Straordinario Liquidatore, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.T00069 del 29 marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189,

Assunti i poteri dell'Organo Esecutivo;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il Commissario straordinario liquidatore della XVI comunità montana nella persona del sig. Francesco Piccirilli;

PREMESSO che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 27.02.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, tenuto conto della situazione esistente concernente la situazione del personale in servizio, congiuntamente alla precarietà istituzionale e finanziaria dell'Ente.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.12004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

VISTO in particolare il comma 1° del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione,"

ATTESO che questa Comunità Montana dei Monti Ausoni, dal mese di Gennaio u.s. è privo di Segretario Comunale, pertanto, onde garantire il funzionamento del Servizio di Segreteria, ha ritenuto opportuno richiedere al Sindaco del Comune di Falvaterra, la disponibilità di un dipendente incaricato della segreteria Comunale, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (e quindi a tempo parziale), mediante convenzione che ne disciplini l'utilizzo, secondo il dettato contrattuale di cui sopra;

PRESO ATTO che il Comune di Falvaterra informalmente ha fornito l'assenso all'utilizzo della propria dipendente già in convenzione con il Comune Pontecorvo ai sensi del comma 1, art. 557 della legge n. 311/2004 dott.ssa Luciana Palombo, in assegnazione parziale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 presso questa Comunità Montana, per n. 4 ore settimanali, fino al 31.12.2022, o, se anteriore, alla data del provvedimento di chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

VISTO lo schema di convenzione allegato, che si compone di n. 11 (undici) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che

trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Falvaterra e Comunità Montana dei Monti Ausoni), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante orme generali sull'ordinamento del lavoro dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ACQUISITI i necessari pareri di regolarità e contabile, ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs n.267/2000;

DECRETA

La narrativa è qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di avvalersi della facoltà della disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza.
2. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Falvaterra per l'utilizzo della dott.ssa Luciana Palombo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pontecorvo categoria D- Pos. Ec. D5 - ed in convenzione del medesimo Ente, in assegnazione parziale presso la Comunità Montana dei Monti Ausoni, per n. 4 ore settimanali, fino al 31.12.22, salvo chiusura anticipata della XVI C.M.;
3. Di dare atto che la suddetta convenzione, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, si compone di n. 11 (undici) articoli e che, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS.

Successivamente

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

DECRETA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22/1/2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DELLA XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI DELLA Dott.ssa LUCIANA PALOMBO, DIPENDENTE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FALVATERRA

L'anno duemilaventi addì 16 del mese di Settembre presso la Sede municipale del Comune di Falvaterra, tra:

Tra

- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", C.F. 90014090600 - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 - dal Commissario Liquidatore Dott. Francesco Piccirilli, nato a 22/07/1979, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Falvaterra C.F. 00283780609 - in persona del legale rappresentante p.t., FRANCESCO PICCIRILLI nato a FROSINONE il 22.07.1979, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 permette agli enti locali, al fine di realizzare il migliore espletamento dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
- Il comma 124 della L. n. 145 del 2018 prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, col consenso dei lavoratori interessati, "personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza".
- è stata acquisita informalmente, per il tramite del Sindaco del Comune di Falvaterra, la disponibilità della dipendente, in convenzione ex art.1 comma 557 della legge n.311/2004, dott.ssa Luciana Palombo, espressamente autorizzata per il ruolo da rivestire dall'Ente di appartenenza, Comune di Pontecorvo;
- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ha la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria per la mancanza di personale dipendente professionalmente idoneo a ricoprire tali funzioni ed il Comune di Falvaterra, nel rispetto del dovere istituzionale di collaborazione tra Enti, concede l'utilizzo del proprio dipendente da parte della stessa;

DECRETO COMMISSARIALE

- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n. 7 assunta dalla Giunta Comunale di XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" in data

16.09.2021 e con deliberazione n. 60 assunta dal Giunta Comunale di Falvaterra in data 09.09.2021 entrambe esecutive ai sensi di legge;

il Comune di Falvaterra e la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" intendono regolare, ai sensi dell'art. 14 del CCNL sopra richiamato e ss.mm.ii. i caratteri essenziali dell'utilizzo di dipendente dell'Ufficio di Segreteria, quali i fini e la durata della convenzione, nonché i reciproci rapporti per la realizzazione del servizio stesso;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore della premessa

Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte della suddetta Comunità Montana, della dipendente Dott.ssa Luciana Palombo, in servizio presso il Comune di Falvaterra, a tempo part. time e determinato, come meglio specificato in premessa, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale, in particolare per lo svolgimento delle funzioni di Vice Segretario Comunale ai sensi dell'art. 16 ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo una economica gestione delle risorse umane.

La presente convenzione equivale ad autorizzazione alla prestazione lavorativa da rendere presso la richiedente Comunità Montana.

Art. 3- Durata

La presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula al 31/12/2022 ovvero, se anteriore a tale data, dalla data del provvedimento di cessazione della Comunità Montana, salvo recesso anticipato o proroga, da comunicare con almeno 15 gg di preavviso.

Non sono consentiti il rinnovo o la proroga taciti.

Art. 4- Comune titolare del rapporto di lavoro

Ai fini della presente convenzione, il Comune di Falvaterra continuerà a detenere la titolarità del rapporto di lavoro con la dipendente utilizzato.

Art. 5- Ripartizione dell'orario di lavoro

Il dipendente presterà un tempo di lavoro pari a:

08 ore settimanali presso il Comune di Falvaterra;

04 ore settimanali presso la Comunità Montana.

La prestazione verrà resa presso la Comunità Montana secondo quanto concordato tra le parti e sarà suscettibile di modifiche, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, ferma restando la concorde volontà della dipendente.

La prestazione di lavoro presso la Comunità Montana dovrà essere resa dalla

dipendente del Comune di Falvaterra senza pregiudizio per l'attività lavorativa dallo stesso resa presso il Comune di Falvaterra.

Art. 6 - Trattamento economico e rapporti finanziari

Il trattamento economico spettante al dipendente in convenzione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia ed in base a quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per la categoria e la posizione economica di appartenenza.

Le spese inerenti il personale convenzionato saranno sostenute in via anticipata dal Comune di Falvaterra. La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" provvederà d'ufficio al rimborso, con cadenza trimestrale, nella misura di n. 04 ore settimanali (pari ad una quota di partecipazione del 33,33%, ovvero ad 1/3 della spesa complessiva) le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico, fondamentale e accessorio, corrisposto dall'Ente di appartenenza al dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo. L'eventuale retribuzione di risultato sarà anch'essa liquidata nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente;

Si richiama inoltre il disposto dell'art 14, comma 6, del CCNL del 22.01.2004 secondo cui " Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

Art. 7 - Durata della convenzione

Ognuno dei due Enti potrà risolvere la presente convenzione con idoneo preavviso di almeno 10 giorni per una delle seguenti cause:

- per scadenza naturale della convenzione;
- per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione di Giunta con un preavviso di almeno 10 giorni;
- per dimissioni da parte del Funzionario Incaricato;
- per chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

Art. 8 - Ferie, congedi, aspettative

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune di Falvaterra, capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e sono comunicate alla XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

Art. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Art. 10- Trattamento dei dati personali


Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 11- Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.


Letto, confermato e sottoscritto.

XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"





COMUNE DI FALVATERRA





XVI Comunità Montana "Monti Ausoni"
via Colleponate, 30
03020 PICO (FR)
Tel.: 0776 - 544352 Fax: 0776 - 1800180
C.F. 90014090600
email cmontanapico@libero.it
Posta certificata: compico@pec.it

OGGETTO: Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione del personale in convenzione del Comune di Falvaterra presso la Comunità montana "Monti Ausoni" Approvazione schema di convenzione.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 15/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr Marcello Lanni

Firmato digitalmente da

MARCELLO LANNI

CN = MARCELLO LANNI
C = IT

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Piccirilli

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Luciana Palombo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Pizzella Luisa, dipendente della Comunità Montana, categoria C, certifica che il presente decreto verrà pubblicato nel sito internet della Comunità Montana- Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 17.09.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pico, addì

17.09.2021

Luisa Pizzella